

ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO per l'iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per i servizi di accompagnamento al lavoro previsti nel Catalogo dei servizi socio assistenziali di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 173/2020

Art. 1 Premessa

1. La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in armonia con i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.
2. Secondo l'art. 22, comma 3, della l.p. 13/2007, gli enti locali e la Provincia Autonoma di Trento assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali anche attraverso affidamenti a soggetti esterni, purché accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali.
3. Il sistema di accreditamento accerta il possesso di requisiti di qualità finalizzati a dimostrare l'attitudine dei soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale.
4. L'art. 20, comma 1, della l.p. 13/2007 prevede pertanto che l'accreditamento in ambito socio assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali.
5. Con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accreditamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all'ambito domiciliare e di contesto per le aree età evolutiva e genitorialità, età adulta e persone con disabilità.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra l'altro, gli standard minimi per ciascun servizio descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 sono stati apportati aggiornamenti al succitato Catalogo dei Servizi.
7. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella Provincia di Trento (di seguito Linee Guida).
8. Vista e richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 217 di data 12/07/2018 con la quale si è preso atto che le Convenzioni, i contratti e gli affidamenti stipulati ai sensi della L.P. 14/91 e della L.P. 35/83 venivano prorogati ope legis a decorrere dal 01/07/18 e fino alla conclusione delle nuove procedure di affidamento e comunque non oltre il 30/06/2021 secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 3-78/LEG di data 09/04/2018 "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27

luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”.

9. Preso atto che con successiva deliberazione n. 457 di data 20/12/2018 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo/programmatorio delle attività socio assistenziali di livello locale – Comunità della Vallagarina”, il Comitato Esecutivo ha approvato l’elenco dei servizi socio assistenziali di spettanza della Comunità ai fini dell’assolvimento di quanto previsto dal citato D.P.P. n.3-78/LEG di data 9.4.2018”.
10. Considerato che con Decreto del Commissario della Comunità della Vallagarina n. 81 di data 18/06/2021 le convenzioni, i contratti e gli affidamenti in essere sono stati ulteriormente prorogati fino alla data del 31/12/2021 in base all’allora vigente art. 27 della L.P. n. 3/2020 “Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
11. Dato atto che con l’art. 37 della L.P. 18/2021 è stato modificato l’art. 27 della L.P. 3/2020 il quale prevede al comma 1 primo capoverso: “ In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19, le modalità di svolgimento dei servizi socio assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima 34-2022 - Decreti del Presidente - Allegato Utente 1 (A01) data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”.
12. In base a tale articolo viene data la possibilità di disporre una ulteriore proroga delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti in essere, fino alla data del 31/12/2022.
13. Considerato che con decreto del Commissario della comunità n. 141 del 18.11.2021 è stata disposta la proroga delle convenzioni, dei contratti degli affidamenti in essere fino alla data del 31/12/2022 avvalendosi dell’opportunità fornita dall’art. 27 della L.P. 3/2020e contestualmente è stato aggiornato ed approvato l’allegato 1, quale atto ricognitivo/programmatorio dei servizi socio assistenziali della Comunità della Vallagarina.
14. Per ogni tipologia di servizio di competenza è stato applicato l’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020 (“Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”), inteso quale supporto per orientare e facilitare l’individuazione dello strumento più appropriato per l’erogazione e l’affidamento del servizio.
15. In riferimento ai servizi di accompagnamento al lavoro è stato indicata la necessità di procedere con una co programmazione che si è conclusa con il recepimento, con decreto del Commissario della Comunità numero 44 di data 11.4.2022, del documento di sintesi finale.
16. Per le tipologie di servizio di accompagnamento al lavoro, è stato nuovamente applicato l’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 174/2020 che ha dato indicazione per l’affidamento dei servizi in parola tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher.

17. Con decreto del Commissario della Comunità n. 88 del 20.7.2022 è stato aggiornato l'atto ricognitivo programmatorio volto ad individuare le future modalità di affidamento dei servizi e per quanto riguarda gli interventi di accompagnamento al lavoro ha individuato l'affidamento tramite buoni di servizio, rette, tariffe o voucher. Lo strumento dell' "Accreditamento aperto" (Allegato D alla citata deliberazione 174/2020: "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati") è quello con cui l'ente pubblico, attraverso una preselezione garantita dall'accreditamento provinciale, individua più soggetti ritenuti idonei ad assicurare determinati standard di gestione e di offerta dei servizi sociali. 18. L'art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 prevede infatti la possibilità per gli enti locali di assicurare l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta.
18. Le proroghe dei contratti, con relative scadenze e la programmazione inherente le modalità di affidamento è stata presentata al Tavolo territoriale per la pianificazione sociale della Comunità Vallagarina nell'incontro del Tavolo di data 21.12.2021.
19. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), n. 5, della l.p. 13/2007 con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11 marzo 2022 sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del costo delle tariffe dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento.
20. I servizi di accompagnamento al lavoro della tipologia laboratorio per i pre requisiti lavorativi sono finanziati dalla Comunità della Vallagarina anche per i residenti nel Comune di Rovereto mentre per gli altri interventi il Comune provvederà a finanziare gli interventi per i propri beneficiari transitando i fondi alla Comunità. La Comunità della Vallagarina si assume quindi la parte amministrativa anche per i beneficiari del Comune di Rovereto. Rimangono esclusi da tale gestione i tirocini di inclusione sociale in azienda per i minori e giovani che il Comune mantiene in capo a sé. Il termine Comunità Vallagarina dovrà di seguito intendersi in questa accezione comprensiva anche per i beneficiari del Comune.

Art. 2 Oggetto, descrizione e destinatari del servizio

1. Rientrano nel presente avviso i servizi di Accompagnamento al lavoro previsti dal Catalogo dei servizi socio assistenziali. Tali tipologie costituiscono servizi di avvicinamento al lavoro per persone minori, di norma con età superiore ai 16 anni, giovani (fino ai 24 anni), adulti in situazione di svantaggio o di emarginazione, persone con disabilità di età inferiore ai 65 anni, che non presentano i requisiti necessari per accedere al mercato del lavoro, ma che hanno sufficienti capacità e livelli di autonomia per svolgere alcune attività di base e che necessitano di accompagnamento e preparazione prima di poter accedere agli interventi di politica del lavoro e/o nel mercato del lavoro. Le persone che accedono ai centri del fare dispongono di un maggiore livello di autonomia.
2. Per i servizi di accompagnamento al lavoro, per cui è richiesto l'accreditamento provinciale, sono istituiti dalla Comunità Vallagarina specifici Elenchi aperti, essi sono:
 - il laboratorio per i pre requisiti lavorativi per persone minori/giovani e adulti

- il tirocinio di inclusione sociale in azienda
 - il centro del fare
3. Tali servizi saranno disciplinati inoltre da apposita convenzione secondo lo schema approvato con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 8 dd. 07.11.2022 allegato al presente avviso (Allegato A).
 4. I servizi sono disciplinati nel dettaglio dal Catalogo, che indica anche le prestazioni di base e le funzioni che devono essere garantite ai beneficiari.
 5. I servizi di accompagnamento al lavoro, tranne la tipologia del tirocinio di inclusione sociale in azienda per il target minori e giovani riservato ai soli beneficiari della Comunità della Vallagarina, sono destinati a residenti nella Comunità Vallagarina compreso il Comune di Rovereto così come definito nell'articolo 1. La co-programmazione attivata dalla Comunità Vallagarina per l'area del lavoro ha definito tra gli obiettivi di miglioramento dell'attuale sistema, quello di avvicinare i servizi al luogo di residenza delle persone. Se ciò può risultare di difficile applicazione per i servizi da erogare in struttura, il miglioramento va perseguito per le attività quali i tirocini di inclusione sociale che sono richiesti anche decentrati su tutto il territorio della Comunità in relazione alla residenza dei beneficiari.
 6. Inoltre le competenze e aspirazioni dei beneficiari riguardo all'ambito lavorativo, dovranno essere considerate per la costruzione del progetto educativo individualizzato che i soggetti prestatori sono tenuti a definire per ogni persona inserita.
 7. In considerazione della evoluzione delle skills richieste dal mercato del lavoro, oltre alle attività specifiche di ogni centro/laboratorio/tirocinio, il soggetto prestatore che chiede di essere iscritto all/i elenco/elenchi, è tenuto a attivare dei moduli volti a fornire alle persone inserite:
 - le competenze di base di tipo informatico
 - le competenze linguistiche di base di lingua italiana
 8. L'esigenza di tali percorsi è emersa dalla co-programmazione di cui ai precedenti alinea in quanto l'attuale sistema dei servizi non corrisponde appieno alle competenze richieste dal mercato del lavoro che non riesce ad accogliere persone che non abbiano una minima capacità di comprensione della lingua italiana e che non abbiano una minima alfabetizzazione informatica.
 9. Il soggetto prestatore è tenuto a redigere un progetto educativo individualizzato per ogni beneficiario inserito che sarà condiviso con l'assistente sociale che segue il beneficiario e con il beneficiario stesso e/o il suo legale rappresentante.
 10. I tempi di permanenza nei laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi variano in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta, ma di norma l'accoglienza non supera i 36 mesi, fatta salva la possibilità di deroga in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.
 11. La durata dell'accoglienza nei centri del fare varia in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona accolta.
 12. Per i tirocini di inclusione sociale la durata varia in relazione alle potenzialità e risorse di ogni persona, ma di norma non supera i 24 mesi, fatta salva la possibilità di deroga a tale termine massimo in considerazione di specifiche esigenze e sempre sulla base di quanto previsto nel progetto personalizzato.

13. Per tutte e tre le linee di intervento la durata dell'accoglienza/il percorso di tirocinio vengono rivalutati almeno ogni 12 mesi.
14. Gli interventi di accompagnamento al lavoro prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati riferiti alle persone inserite, atto a riscontrare l'evoluzione della situazione, gli effetti delle azioni messe in campo e il grado di perseguimento degli obiettivi di supporto individuati per ciascun beneficiario. I dati della valutazione concorrono alla ridefinizione del progetto individualizzato di formazione al lavoro.
15. In un'ottica di miglioramento continuo dei servizi, risulta importante raccogliere dati e informazioni utili a valutare l'efficacia degli interventi anche a distanza dalla loro conclusione. A tal fine il soggetto prestatore è tenuto a redigere una relazione sugli esiti dell'intervento a fine percorso e, se richiesto dal servizio sociale, anche in un periodo intermedio.

Art. 3 Modalità di partecipazione

1. I soggetti prestatori interessati devono presentare domanda di inserimento nell'elenco di proprio interesse utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato B).
2. I soggetti prestatori possono presentare domanda in ogni momento dalla data di pubblicazione dell'Avviso, nell'ambito di ogni singolo elenco e per la relativa durata. Al fine di avviare la nuova modalità di affidamento con il 1° gennaio 2023, i soggetti prestatori interessati devono presentare la domanda entro il 6 dicembre 2022. 3. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo: servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it con oggetto "Iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per Interventi di accompagnamento al lavoro a favore di residenti nella Comunità della Vallagarina". L'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se è sottoscritto con firma autografa, scansionato e inviato via pec unitamente a copia del documento di identità.

Art. 4 Requisiti

Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco aperto di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione dei servizi di accompagnamento al lavoro di cui all'articolo 2, tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

a) sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socioassistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. per gli interventi di cui al Catalogo dei servizi socio assistenziali vigente, per gli interventi di accompagnamento al lavoro. Le tipologie sono:

- il laboratorio per i pre requisiti lavorativi (7.1 del Catalogo)
- il tirocinio di inclusione sociale in azienda (7.2 del Catalogo)
- il centro del fare (7.3 del catalogo)

b) sono in possesso dei requisiti di moralità elencati nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici per analogia) oltre a quelli già assicurati dall'accreditamento provinciale; c) non si trovano nella condizione prevista dall'art. 53

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) ovvero in quanto non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della Comunità che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Comunità nei confronti del medesimo soggetto prestatore. Requisiti specifici ulteriori a quelli previsti dal possesso temporaneo o definitivo dell'autorizzazione e dell'accreditamento per operare in ambito socio assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per lo svolgimento del servizio presso la Comunità della Vallagarina: radicamento territoriale nella Vallagarina: conoscenza e eventuale utilizzo delle risorse sociali della Comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti distinti per il target di riferimento di ogni servizio. Tale requisito viene attestato attraverso una relazione che il soggetto richiedente dovrà presentare unitamente alla domanda di iscrizione.

Art. 5 Documentazione

I soggetti interessati devono presentare:

- a. Domanda di iscrizione all'elenco, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso, con la quale si dichiara, oltre al possesso dei requisiti indicati nell'art. 4 del presente avviso:
 - di rispettare i diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi;
 - di garantire un basso turnover del personale (salvo cause di forza maggiore) nella gestione degli interventi in modo da tutelare la continuità assistenziale degli utenti;
 - di accettare le condizioni contenute nelle "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socioassistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati", allegato D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020;
 - di accettare le condizioni del servizio per come riportate nel presente avviso e nello schema di convenzione, allegato;
 - di accettare le tariffe indicate all'art.10.

Per i soli servizi di laboratorio per i prerequisiti lavorativi e per il centro del fare:

- b. Dichiarazione di avere la disponibilità di una struttura idonea all'effettuazione degli interventi
 - all'interno della Comunità Vallagarina, in quanto proprietari, usufrutuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, allegato alla domanda, indicare sede e ubicazione della medesima oppure

- all'esterno della Comunità Vallagarina, ma comunque all'interno del territorio trentino, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, allegato alla domanda, indicare sede e l'ubicazione della medesima
- c. Scheda di presentazione del soggetto proponente, dei servizi offerti e delle attività lavorative proposte nei laboratori e centri del fare (Allegato D);
- d. Dichiarazione dei giorni di apertura della Struttura (tale numero deve essere pari o superiore a quello definito nell'articolo 10 del presente avviso)
- e. Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto aggiornato
- f. Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante in caso di sottoscrizione con firma autografa.

Art. 6 Istruttoria, valutazione delle domande e pubblicazione dell'elenco

1. L'istruttoria seguirà quanto previsto dal “Regolamento per disciplinare le procedure di accreditamento di secondo livello relative all'affidamento di servizi socio assistenziali tramite buoni di servizio, rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati presso la Comunità della Vallagarina” deliberato dal Consiglio dei Sindaci della Comunità con delibera n. 8 di data 07.11.2022, di seguito Regolamento della Comunità.
2. L'individuazione dei soggetti prestatori avviene unicamente attraverso la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso: non è prevista l'attribuzione di punteggi. Pertanto tutti i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente avviso sono iscritti nell'elenco/elenchi e possono sottoscrivere con la Comunità della Vallagarina la convenzione per la gestione del/i servizio/i.
3. Al fine di avviare le nuove modalità di affidamento con l'1.1.2023, i soggetti interessati sono richiesti di inoltrare domanda di accreditamento presso la Comunità della Vallagarina entro il 6 dicembre 2022.
4. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata al presente Avviso all'indirizzo:

<https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-ambito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Avviso-per-servizi-di-accompagnamento-al-lavoro> con valore di notifica a tutti gli interessati.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, dal Regolamento della Comunità della Vallagarina di cui ai precedenti alinea, dai regolamenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3. 6. Le istanze e la sussistenza dei requisiti sono verificate dal Servizio Socio Assistenziale entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione. Nel caso in cui i requisiti non possano essere dimostrati, la domanda è inammissibile.

6. L’iscrizione all’elenco dei soggetti prestatori avviene con determinazione della Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.
7. I soggetti iscritti sono tenuti a sottoscrivere con la Comunità della Vallagarina l’apposita convenzione entro 10 giorni dalla sua trasmissione da parte della Comunità.
8. Durata e funzionamento degli elenchi: gli elenchi hanno durata dal 1.1.2023 al 31.12.2027 e hanno natura aperta.
9. Considerata la novità dello strumento, al termine del primo anno verrà effettuata una valutazione d’impatto e di efficacia da parte del Servizio Socio Assistenziale. Potranno quindi essere apportate delle modifiche alla convenzione che sarà sottoscritta con gli enti prestatori. Le eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate e condivise dagli enti prestatori. Le rette potranno essere riviste nel periodo di validità dell’iscrizione in relazione ai cambiamenti significativi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.
10. Gli Elenchi hanno natura aperta. Nuove iscrizioni ed eventuali modifiche potranno essere presentate in ogni momento.
11. L’iscrizione e la cancellazione dagli elenchi è definita nel Regolamento disposto dalla Comunità della Vallagarina con delibera del Consiglio dei Sindaci n. 8 dd. 07.11.2022 e qui allegato (Allegato C).
12. Le Comunità e le altre pubbliche amministrazioni che intendono attivare interventi di accompagnamento al lavoro possono fare riferimento all’Elenco della Comunità della Vallagarina, ferma restando la competenza in capo agli stessi Enti pubblici in merito alla procedura amministrativa, alla presa in carico dei rispettivi utenti e al pagamento delle relative tariffe.

Art. 7 Sistema di convenzionamento e rapporti con l’ente pubblico

1. La convenzione disciplina le condizioni e le caratteristiche specifiche del servizio e i rapporti economici e giuridici tra la Comunità della Vallagarina e ciascun soggetto prestatore, relativamente alla gestione dei servizi: laboratorio per i pre requisiti lavorativi, centro del fare, tirocinio di inclusione sociale in azienda tramite la corresponsione di rette.
2. La retta è da considerarsi quale contributo al singolo utente, per la cui corresponsione e gestione la Comunità della Vallagarina si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.
3. La convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al termine della durata dell’elenco.
4. Gli effetti della convenzione hanno luogo solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore dei beneficiari.
5. Le rette sono corrisposte solo in seguito all’autorizzazione della relativa spesa.
6. Le eventuali modifiche allo schema di convenzione allegato al presente avviso, approvate nel corso della durata dell’elenco, anche a seguito di confronto con i soggetti prestatori, saranno

comunicate a tutti gli iscritti nell'elenco e la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

Art. 8 Attivazione del servizio e individuazione del soggetto prestatore

1. L'accesso ai servizi oggetto del presente avviso avviene a seguito di una domanda della persona e un processo di valutazione dell'assistente sociale che vede la partecipazione dell'utente e della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. L'assistente sociale che ha in carico la situazione definisce con la persona e/o con il legale rappresentante, il progetto di intervento il quale contiene la durata dell'intervento, i tempi e le giornate di massima di esecuzione dello stesso, le attività di monitoraggio, nonché il Soggetto prestatore individuato. In linea di massima, gli interventi sono per giornate intere, o mezze giornate. Per i tirocini di inclusione sociale in azienda, gli orari saranno concordati con l'ente ospitante.
3. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi di cui al presente Avviso, viene quindi effettuata dal beneficiario (o dal legale rappresentante) in relazione alle sue specifiche esigenze (come ad esempio: la continuità educativa del servizio, l'esigenza di prossimità, la presenza di altri familiari che utilizzano lo stesso intervento, le peculiarità oggettive del Soggetto prestatore interpellato che lo rendono particolarmente adatto rispetto alle aspettative e aspirazioni dello specifico beneficiario ecc.), viene comunque assicurata la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.
4. L'Assistente sociale titolare della presa in carico dovrà indicare al beneficiario tutti i Soggetti prestatori iscritti nell' Elenco specifico della Comunità della Vallagarina, esplicitando all'utente e/o al legale rappresentante, le peculiarità delle prestazioni offerte dai diversi Soggetti prestatori.
5. In ogni caso è il beneficiario, o il legale rappresentante, a scegliere il Soggetto prestatore dall'Elenco specifico.
6. Il beneficiario o il legale rappresentante sottoscrive il progetto individualizzato con l'indicazione del soggetto prestatore scelto.
7. Al termine del 2023 verrà attivata una valutazione attraverso un sistema di customer satisfaction che permetterà di avere delle valutazioni sugli interventi dei diversi soggetti prestatori e permetterà di caratterizzare maggiormente il supporto alla scelta degli utenti.

Art. 9 Attivazione dell'intervento

1. Il servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina o del Comune di Rovereto definisce, per ogni singolo beneficiario in carico, il numero di giornate o mezze giornate settimanali o mensili autorizzate e la durata del progetto. La Comunità della Vallagarina comunica i dati al soggetto prestatore scelto. Nella comunicazione viene indicata la data entro la quale il servizio deve essere attivato.
2. Nel limite delle giornate o mezze giornate autorizzate, la fruizione effettiva del servizio viene definita sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità della Vallagarina/Comune di Rovereto e il soggetto prestatore.

3. Qualsiasi modifica alle giornate/mezze giornate settimanali o mensili autorizzate, deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale incaricata ed è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina.
4. Il numero di giornate/mezze giornate stabilito deve essere effettuato ogni singolo mese, senza compensazioni con i mesi precedenti o successivi. La distribuzione del numero di giornate/mezze giornate nell'arco del mese deve seguire le indicazioni contenute nei singoli P.E.I. Va tenuto presente che nel caso di settimana a cavallo tra due mensilità, bisogna necessariamente considerare la settimana nella sua interezza.

Art. 10 Rette

1. Le rette riconosciute al Soggetto prestatore per l'intervento erogato sono state determinate dalla Comunità Vallagarina tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 1 alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022 e (fatto salvo quanto previsto per i Soggetti con natura giuridica pubblica). Sono inoltre stati considerati i requisiti previsti dal Catalogo provinciale;
2. Al fine di assicurare massima sicurezza trattandosi di luoghi di lavoro, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso del 2023 e da quanto emerso dai soggetti prestatori, il parametro operatore utente per le tipologie di servizio 7.1 del Catalogo, per le persone adulte, è stato portato da 1 a 4, a 1 a 3 parificando lo standard dei giovani e degli adulti. Gli interventi su mezza giornata sono valorizzati al 60% della retta in considerazione dell'aumento della complessità e dell'onere di gestione di un numero maggiore di progettualità nell'arco della giornata. Per i tirocini di inclusione sociale in azienda si prevede una retta oraria volta a remunerare il costo dell'educatore (comprensivo della relativa supervisione, formazione, coordinamento) e costi indiretti. Tale retta è definita, in analogia a quanto previsto per l'intervento educativo domiciliare, in euro 29,93 all'ora e viene ridotta al 20% del monte ore complessivo previsto dal progetto di tirocinio per le persone adulte. Tale novità viene introdotta in considerazione dell'esperienza maturata nel 2023. Viene inoltre introdotta la possibilità di corrispondere per i laboratori per i pre requisiti lavorativi, per casi particolari e specifici, con particolare bisogno assistenziale, definito dal Servizio Sociale, una retta giornaliera aggiuntiva di euro 15.
3. sulla base dell'esperienza maturata i tirocini di inclusione sociale in azienda per il target minori e giovani, prevedono la stesura del bilancio delle competenze in entrata, il tutoraggio in azienda, una rielaborazione settimanale dell'esperienza, formazione individuale per la creazione del portafoglio delle competenze, supporto e accompagnamento all'Agenzia del lavoro, stesura del curriculum vitae per la successiva ricerca lavorativa.
4. E' inoltre stato previsto per tutte le tipologie di servizio un onere specifico per la progettazione in considerazione dell'attività che gli enti svolgono prima dell'inserimento (incontri, colloqui con utente e assistenti sociali, definizione progettuale...). Le rette così calcolate sono quelle indicate nella tabella di seguito riportata - alla retta si aggiunge l'IVA di legge se e in quanto dovuta:

Tipologie tariffe	7.1 Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi	7.3 Centro del fare	
	minori giovani e adulti	minori giovani	adulti
Tariffa forfettaria di primo ingresso	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Tariffe base giornaliere			
- presenza su giornata intera	€ 80,00	€ 80,00	€ 61,00
- presenza su ½ giornata	€ 48,00	€ 48,00	€ 37,00
- assenza su giornata intera	€ 64,00	€ 64,00	€ 49,00
- assenza su ½ giornata	€ 38,00	€ 38,00	€ 30,00
Tariffe giornaliere con maggiorazione:			
- presenza su giornata intera	€ 95,00		
- presenza su ½ giornata	€ 57,00	fattispecie	
- assenza su giornata intera	€ 76,00	non prevista	
- assenza su ½ giornata	€ 46,00		
Indennità di frequenza giornaliera			
- presenza su giornata intera	14,00 per i minori/giovani 23,00 per gli adulti	i a carico del soggetto prestatore	
- presenza su ½ giornata	7,00 per i minori/giovani 11,50 per gli adulti	i	

7.2 Tirocinio di inclusione sociale in azienda	minori/giovani 50% del monte ore previsto*	Adulti 20% del monte ore previsto*
Tariffa forfettaria per progettazione tirocinio	€ 500,00	€ 500,00
Tariffa oraria di assistenza/coordinamento (*)	€ 29,93	€ 29,93
Quota oraria per indennità frequenza	€ 1,90	€ 3,20

(*) presenza operatore da remunerare in % sul monte ore previsto dalle tre fasi di sviluppo del progetto

5. La retta forfettaria di primo ingresso viene riconosciuta per nuovi beneficiari considerando l'impegno aggiuntivo richiesto al soggetto prestatore per la conoscenza del beneficiario e la predisposizione del progetto individualizzato. Essa non è riconosciuta per i beneficiari già in carico al 31.12.2023 che proseguono l'inserimento nel medesimo servizio.
6. I soggetti prestatori che hanno natura giuridica pubblica determinano le rette secondo il proprio ordinamento.
7. I servizi di accompagnamento al lavoro sono attivi 5 giorni su 7 indicativamente dal lunedì al venerdì per minimo sette ore al giorno e per un minimo di 230 giorni annui. La mezza giornata è prevista da minimo 3,5 ore a massimo 5 ore.
8. Indennità di frequenza. I beneficiari degli interventi di accompagnamento al lavoro sono inquadrati come tirocinanti, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1106 del 22 giugno 2018 e successive variazioni. Pertanto la retta base giornaliera è maggiorata della quota prevista per l'indennità di partecipazione, finalizzati all'inclusione sociale, autonomia e alla riabilitazione da corrispondere ai beneficiari. In caso di assenza dell'utente non viene corrisposta alcuna indennità.
9. Sulla base delle esigenze dell'utente, previa condivisione tra l'assistente sociale e il soggetto prestatore, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano di frequenza definito nella scheda di accesso ed inizialmente autorizzato. La riduzione va tempestivamente formalizzata e comunicata. Tale riduzione non può essere considerata come assenza.

Art. 11 Modalità di pagamento

1. La spesa prevista viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario la quantità e la tipologia delle prestazioni (presenze/assenze) giornalmente rese. Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Servizio Socio Assistenziale.

2. I beneficiari dei laboratori/centri del fare, tirocini di inclusione sociale in azienda, a causa delle condizioni di fragilità in cui si trovano, faticano a mantenere la continuità della presenza. L'assenza dell'utente, in questo contesto, deve essere supportata e monitorata attraverso contatti quotidiani con il beneficiario, azioni di stimolo e sostegno volte a favorire il suo rientro al lavoro nelle migliori condizioni di tenuta e motivazione.
3. E' stato pertanto valutato equo considerare il riconoscimento di una tariffa di assenza - a prescindere dal motivo dell'assenza stessa - per un periodo pari al 30% dei giorni annui calcolati sui giorni massimi di apertura del servizio secondo la dichiarazione del soggetto prestatore di cui all'articolo 5, e commisurati alla frequenza del singolo progetto di inserimento, trascorso il quale dovrà essere valutato se il percorso di inserimento lavorativo potrà riprendere o è da ritenersi definitivamente concluso.
4. La retta corrisposta per gli eventuali periodi di assenza come sopra definiti è pari al 80% della retta base, a copertura dei costi per l'impiego del personale nelle azioni di sostegno e monitoraggio dell'utente e degli ulteriori costi indiretti.
5. Ai beneficiari degli interventi di accompagnamento al lavoro viene riconosciuta una indennità di frequenza nella misura indicata nell'articolo 10 di questo Avviso. Tale indennità è corrisposta dalla Comunità della Vallagarina al soggetto attuatore che la versa mensilmente al beneficiario. In caso di assenza del beneficiario non viene corrisposta alcuna indennità.
6. Per i centri del fare l'indennità di frequenza è a carico del soggetto gestore dell'intervento, nei limiti minimi delle quote sopra definite.
7. Prima di procedere ai pagamenti, il Servizio Socio Assistenziale verifica l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
8. Il Servizio Socio assistenziale della Comunità verifica la corrispondenza delle giornate/ mezze giornate ore erogate con i piani di intervento autorizzati e le eventuali assenze.
9. Le condizioni di pagamento del corrispettivo sono le seguenti: L'attività di rendicontazione dovrà essere completa e trasmessa al Servizio Socio Assistenziale entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo cui si riferisce indicando per ogni beneficiario le giornate di presenza/assenza del mese di riferimento distinte tra intere e mezze. Potranno comunque essere richieste ulteriori schede riepilogative e di dettaglio sull'attività del servizio. L'aggiudicatario presenterà mensilmente al Servizio Socio Assistenziale le distinte comprovanti la data e le giornate/mezze giornate dei servizi prestati fronte utente, l'elenco giornaliero e cumulativo mensile degli utenti cui sono state erogati i servizi in parola. La Comunità della Vallagarina, effettuate le opportune verifiche, liquiderà la relativa fattura.
10. Il soggetto prestatore deve garantire, per l'intera durata del contratto e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata della Comunità, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'interazione del proprio sistema

applicativo-informatico con quello utilizzato dal Servizio Socio Assistenziale di Comunità per il caricamento delle prestazioni erogate sulla base delle diverse tipologie di attività. A tal fine, la Comunità della Vallagarina potrà richiedere al soggetto prestatore, che deve intendersi fin d'ora obbligato al relativo adempimento, di utilizzare un modulo web, un'interfaccia software o l'invio di un file con le caratteristiche specifiche che la Comunità della Vallagarina richiederà, ai fini dell'ottenimento della rendicontazione delle giornate/mezze giornate e delle prestazioni erogate.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Carla Comper, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale: si intendono posti a carico della responsabile del procedimento gli adempimenti indicati di competenza della Comunità della Vallagarina.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

I dati personali di cui la Comunità della Vallagarina viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente avviso, sono trattati nel rispetto del DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica. Richieste di chiarimento e contatti Per le richieste di chiarimento e di informazioni riguardanti il presente avviso è possibile inviare apposita mail con oggetto “Richiesta chiarimenti, interventi di accompagnamento al lavoro” al seguente indirizzo: servizio.sociale@pec.comunitadellavallagarina.tn.it Le risposte vengono pubblicate sul sito della Comunità Vallagarina nella sezione dedicata al presente avviso al link: <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l'affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-ambito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Avviso-per-servizi-di-accompagnamento-al-lavoro>

Atto tipo: Convenzione specifica ex art. 23, co.1 l.p. 13/2007

SCHEMA DI CONVENZIONE
ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge provinciale n. 13 del 2007
per la gestione del servizio/intervento ...

TRA

Comunità di Valle della Vallagarina, di seguito indicata come ente pubblico affidante, con sede in _____ C.F. e Partita IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante dell'ente – Servizio Socio Assistenziale, e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto gestore.

PREMESSO CHE

Con Determinazione del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori (di seguito Elenco), con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi(di seguito Avviso). Il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nella sezione/nelle sezioni _____ dell'Elenco per la realizzazione del servizio/dei seguenti servizi

PREMESSO CHE

- L'art. 23, comma 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che la Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscriva con i soggetti accreditati una convenzione che definisca i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine all'affidamento del servizio, alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento delle tariffe e all'attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo.

- L'art. 9 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale", di seguito regolamento, contiene un elenco di criteri generali minimi di svolgimento dei servizi da parte dei soggetti accreditati, in applicazione del citato art. 23, comma 6 della l.p. 13/2007.

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento,

contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione del citato art. 9, comma 1, lett. b) del regolamento.

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 sono state approvate le Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella Provincia di Trento da ultimo citate (di seguito Linee Guida);

- l'allegato D delle citate Linee Guida disciplina la gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di tariffe, rette o voucher ai soggetti accreditati;

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 3.11.2022 " Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali". sono stati stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi e degli interventi indicati nel Catalogo, tenendo conto delle diverse modalità di finanziamento descritte nelle Linee Guida

- Il Soggetto gestore è iscritto nel Registro dei soggetti accreditati per l'aggregazione funzionale
...

- La Comunità di Valle della Vallagarina con deliberazione n. ... del ... ha definito lo schema tipo per l'istituzione dell'elenco aperto (Registro) di soggetti prestatori in possesso dell'accreditamento provinciale con i quali stipulare convenzioni per il servizio/intervento di cui ai successivi e specifici avvisi pubblici

- il Soggetto gestore risulta validamente iscritto nell'elenco per l'erogazione del servizio/intervento... a decorrere dal ...

* * *

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata "Convenzione per la gestione del servizio/intervento ...",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO, DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità della Vallagarina (di seguito Comunità) e il Soggetto Prestatore... con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso.

2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo: ● Scheda n....- Servizio

Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari, nonché per la durata degli inserimenti si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento "Linee di intervento

per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale:”, nonché a eventuali specificità presenti nell'Avviso.

ART. 2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DI DIMISSIONE

1. L'inserimento di beneficiari giovani/adulti/anziani/disabili presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nell'Avviso.
2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno del Registro viene effettuata dal beneficiario (o dal legale rappresentante) in relazione alle sue specifiche esigenze; viene comunque assicurata la mediazione dell'Assistente sociale titolare della presa in carico.

Eventuale

3. *Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di assicurare la tutela e la protezione urgente e indifferibile, e nel limite di ricettività della struttura, è ammessa l'accoglienza di persone aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. In questi casi il Soggetto Prestatore, per periodi di permanenza oltre ai 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dei Comuni di residenza e la relativa retta giornaliera è pari almeno alla cifra riconosciuta dalla Comunità nella presente convenzione.*

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In questo articolo vengono inserite le modalità specifiche del servizio indicate nell'Avviso.

ART. 4 COMPITI DEL GESTORE ACCREDITATO

In questo articolo vengono inseriti gli obblighi o oneri specifici previsti nell'Avviso in capo al gestore accreditato presso la Comunità della Vallagarina per lo specifico servizio/progetto

Il Soggetto gestore dichiara inoltre:

1. di conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti richiamati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;
2. di impegnarsi a mantenere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco;
3. di impegnarsi inoltre ad osservare, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, i “criteri generali minimi di svolgimento dei servizi” indicati all'art. 9 del regolamento di esecuzione.
4. di impegnarsi a rispettare quanto previsto nell'Allegato B al Catalogo con riferimento all'individuazione delle figure professionali e ai criteri per l'assolvimento del requisito generale n. 7 dell'autorizzazione ad operare in ambito socio-assistenziale;
5. di assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
6. di impegnarsi a introdurre sistemi di valutazione dei servizi affidati, anche al fine di facilitare le valutazioni da parte dei Nuclei di cui all'art. 25 della l.p. 13/2007;

7. di impegnarsi ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'art. 15, lett. c) della l.p. 13/2007;
8. di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
9. di impegnarsi a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

ART. 5 TRATTAMENTO E REQUISITI DEL PERSONALE

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Comunità.

2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.

5. Il Soggetto Prestatore assicura:

- a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turn-over e la gestione dei suoi effetti.

6. All'avvio del servizio il Soggetto Prestatore comunica i nominativi del personale a contatto con l'utenza, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

7. *Eventuale*

Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere tempestivamente alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine,)

ART. 6 ORARIO DEL SERVIZIO (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti.....

ART. 7 STRUTTURA (SOLO NEL CASO DI SERVIZI DIURNI O RESIDENZIALI)

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

In questo articolo, in coerenza con quanto richiesto nell'Avviso, viene definito il numero di locali minimi adibiti alle funzioni richieste per lo svolgimento del servizio anche in relazione a quanto previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali.

ART. 8 COPERTURE ASSICURATIVE

In questo articolo vengono individuati la tipologia di assicurazione e i massimali diversi a seconda che il servizio abbia, ad esempio, natura residenziale o meno.

ART. 9 BUONI DI SERVIZIO/TARIFFE/RETTE/VOUCHER

Il soggetto gestore accetta e rispetta quanto stabilito nell'Avviso pubblico per l'accreditamento di secondo livello definito con Determinazione n. ..di data ...riguardante il servizio/progetto relativamente alla corresponsione dei buoni di servizio/ rette/tariffe o voucher per il servizio prestato.

ART. 10 DURATA

La convenzione ha durata ...

ART. 11 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETTE / DI INCASSO DEI VOUCHER

La sottoscrizione della convenzione non assicura al soggetto gestore alcun volume prestabilito di prestazioni. La corresponsione di rette, tariffe o voucher avviene solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e in seguito all'autorizzazione della relativa spesa in favore della specifica persona e comunque secondo le regole stabilite nell'Avviso pubblico per il servizio di... di data... numero....

ART. 12 DISCIPLINA DELLE ASSENZE DELL'UTENZA

In questo articolo vengono inserite le regole stabilite nell'Avviso pubblico per lo specifico servizio.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

È obbligo del Soggetto gestore mantenere l'ente pubblico affidante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi e degli interventi indicati all'art. 1.

ART. 14 ALTRI OBBLIGHI DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. Il Soggetto Prestatore:

a) si impegna a:

- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socioassistenziali poste in essere dai propri operatori;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;

- eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
- b) è tenuto a predisporre nel caso di servizi semi residenziali o residenziali, il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e di una o più persone di riferimento; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura/ i giorni e le ore di presenza all'intervento nel caso di interventi domiciliari o esterni;
- c) *eventuale: inserisce e aggiorna sistematicamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Comunità dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Comunità stessa;*
- d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:
 - del registro delle presenze del personale nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - del quaderno (giornaliero nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali) delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - della documentazione relativa a ciascun utente con riferimento alla relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e/o anagrafici e della documentazione personale completa e regolare relativa agli utenti;
- e) nel caso di servizi residenziali e semiresidenziali, può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi di cui alla presente convenzione secondo quanto concordato con la Comunità;
- f) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
- g) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.

ART. 15 SICUREZZA

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.), provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 e ad altre eventuali situazioni di emergenza.

ART. 16 VIGILANZA

1. In caso di servizi residenziali o semi residenziali i referenti della Comunità Vallagarina potranno in ogni momento accedere alle strutture dove sono inserite persone per interventi socio assistenziali per verificare l'effettiva prestazione.
2. La Comunità Vallagarina potrà svolgere un controllo diffuso sulla attività prestata anche attraverso somministrazione di questionari ai beneficiari.
3. il Soggetto Prestatore deve dotarsi di strumenti per la segnalazione di criticità o disservizi da parte delle persone inserite.
4. La Comunità e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate, anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

ART. 17 OBBLIGHI RELATIVI AL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Il Soggetto Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
2. Il prestatore si impegna a mantenere i criteri ulteriori per l'accreditamento presso la Comunità della Vallagarina secondo i criteri definiti nell'Avviso pubblico di datan.... relativi al/i servizi disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 18 VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO PRESTATORE

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità della Vallagarina fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt..... dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Nei sessanta giorni successivi la Comunità della Vallagarina può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità della Vallagarina procede alla presa d'atto dello stesso.
4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzione, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dal Registro dei soggetti accreditati per il servizio di..... o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

ART. 19 CAUSE DI SOSPENSIONE

1. La sospensione dell'accreditamento da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività svolta per conto della Comunità della Vallagarina.
2. La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di individuare modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.
3. Nel caso di sospensione e successiva riammissione al Registro non viene assicurato al soggetto prestatore il riaffidamento degli interventi gestiti in precedenza.

ART. 20 RISOLUZIONE E RECESSO

1. La presente convenzione è risolta, su iniziativa dell'ente pubblico affidante in caso di :
 - a) gravi violazioni degli obblighi previsti nella presente convenzione;
 - b) decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del regolamento di cui al D.P.P. 3/2018;
 - c) perdita, totale o parziale, dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico per il servizio oggetto della presente Convenzione;
 - d) estinzione del soggetto gestore;
 - e) rinuncia all'accreditamento di secondo livello rilasciato dalla Comunità della Vallagarina;
 - f) diversa modalità di affidamento da parte della Comunità Vallagarina per lo specifico servizio o progetto;
 - g) modifica delle caratteristiche del servizio o progetto richieste da parte della Comunità della Vallagarina.
2. La risoluzione ha efficacia a seguito di formale diffida inviata dall'ente pubblico affidante.
3. Il soggetto prestatore ha inoltre facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 21 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.
2. Nel caso in cui intervengano modifiche della I.p. 13/2007, del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg , del Catalogo, dei criteri per la determinazione delle tariffe e di ogni altra norma o provvedimento che incida sui contenuti della presente convenzione, la stessa dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata o eventualmente risolta, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma del presente articolo.
In tali casi, l'ente pubblico affidante informa il soggetto prestatore dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra.
3. Il soggetto prestatore ha facoltà, entro 90 giorni dalla suddetta informazione, di recedere dalla convenzione per mezzo di formale comunicazione all'ente pubblico affidante.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali di cui la Comunità della Vallagarina verrà in possesso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il soggetto prestatore verrà incaricato come Responsabile esterno al trattamento dei dati che saranno trasmessi dalla Comunità della Vallagarina per la gestione del servizio.

ART. 23 SPESE

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del soggetto prestatore.
2. La presente convenzione non ha autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.

ART. 24 FORO COMPETENTE

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono devolute al Foro di Rovereto.

SUB ALLEGATO B

Imposta di bollo se dovuta

**DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ELENCHI APERTI DI SOGGETTI PRESTATORI ACCREDITATI
PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI _____
DELLA COMUNITA' VALLAGARINA
(comma 3 lett. b art. 22 della L.P. 13/2007)**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DIC. 2000, N. 445

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dic. 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, e che, ai sensi dell'articolo 75 – stesso D.P.R., qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità

DICHIARA I SEGUENTI DATI ANAGRAFICI:

NOME COGNOME _____
NATO _____ A _____ IL _____
RESIDENTE A _____ INDIRIZZO _____
COD. FISCALE _____

**NELLA SUA QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SEGUENTE
OPERATORE ECONOMICO**

DENOMINAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE _____
COD. FISCALE P. IVA _____
SEDE LEGALE _____ VIA _____ N° ____ CAP _____
____ COMUNE _____ PROV. _____
SEDE OPERATIVA VIA _____ N° ____ CAP _____
COMUNE _____ PROV. _____
PEC _____

CHIEDE

l'iscrizione ai seguenti elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la realizzazione di servizi riconducibili alle seguenti tipologie del Catalogo dei servizi socio assistenziali da ultimo approvato con deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020:

- 1) ELENCO APERTO SERVIZIO: _____
- 2) _____
- 3) _____

a tal fine DICHIARA I SEGUENTI REQUISITI GENERALI:

- di essere in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale per le seguenti aggregazioni funzionali e/o Altre tipologie di servizio:

- 1) CON ATTO N° _____ DEL _____

- che l'autorizzazione e l'accreditamento sopra indicati sono:

- temporanei (ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento approvato con D.P.P. n. 3-78/Leg - 2018)
- definitivi (ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg)
- di essere in possesso dei requisiti di moralità elencati nell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici per analogia) oltre a quelli già assicurati dall'accreditamento provinciale;
- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantoufage o revolving door) ovvero in quanto non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della Comunità che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Comunità nei confronti del medesimo soggetto prestatore.

DICHIARA ALTRESI' DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI:

- L'Ente richiedente attesta il suo radicamento territoriale nella Vallagarina attraverso la conoscenza delle risorse sociali della Comunità di riferimento al fine di promuovere l'inclusione sociale degli utenti distinti per il target di riferimento di ogni aggregazione funzionale.

Tale requisito viene attestato attraverso la presentazione di una relazione che il soggetto richiedente dovrà presentare unitamente alla presente domanda di iscrizione.

DICHIARA INOLTRE DI:

- rispettare i diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi;
- garantire un basso turnover del personale (salvo cause di forza maggiore) nella gestione degli interventi in modo da tutelare la continuità assistenziale degli utenti;
- accettare le condizioni contenute nelle "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati", allegato D alla deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020;
- accettare le condizioni degli interventi come riportate nell'Avviso approvato con Decreto del Presidente n. _____ dd._____;
- accettare le tariffe definite nell' art. 10 dell'Avviso approvato con Decreto del Presidente n. ____ dd._____;
- Per i soli servizi di laboratorio per i pre requisiti lavorativi e centro del fare: il soggetto richiedente dichiara

di avere la disponibilità di una struttura idonea all'effettuazione degli interventi di accompagnamento al lavoro all'interno della Comunità Vallagarina, compreso il Comune di Rovereto, in quanto proprietari, usufruttiari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, indicazione sede _____;

di avere la disponibilità di una struttura idonea all'effettuazione degli interventi di accompagnamento al lavoro all'interno del territorio trentino, ma esternamente alla Comunità della Vallagarina, in quanto proprietari, usufruttiari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, indicazione sede _____;

di offrire i servizi e le attività lavorative presso i propri laboratori/centri come da scheda di prestazione (Allegato D);

di tenere aperta la struttura per n. giorni _____ (tale numero deve essere pari o superiore a quello definito nell'articolo 10 dell'Avviso).

Il/La dichiarante _____

(sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, se sottoscritto con firma autografa, la domanda è scansionata e inviata via pec unitamente a copia del documento di identità)

Luogo e data _____

Allegati

- Relazione che attestti il possesso dei requisiti specifici
- Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto aggiornato
- Scheda di presentazione del soggetto proponente, dei servizi offerti e delle attività lavorative proposte nei laboratori e centri del fare
- altro eventuale: _____

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. I dati personali sono raccolti dalla Comunità della Vallagarina esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento è l'Ente Comunità della Vallagarina con sede a Rovereto in via Tommaseo n. 5 (e-mail: segreteria.sede@comunitadellavallagarina.tn.it - sito internet: <https://www.comunitadellavallagarina.tn.it/>).

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Sono trattati dati personali ordinari e/o le seguenti categorie particolari di dati personali:

- dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati)
- dati finanziari

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento

- raccolti presso l'interessato.
- raccolti presso soggetti pubblici tramite la cui collaborazione si procede all'accertamento e alla verifica del contenuto dell'istanza e delle dichiarazioni ricevute dall'amministrazione, in particolare: Uffici giudiziari, Agenzia delle Entrate, Organi di Polizia, I.N.P.S. ed eventuali altre amministrazioni certificanti;

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti attività: iscrizione agli elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione di servizi e interventi tramite retta tariffa o voucher per la Comunità della Vallagarina e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati

ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero.

I dati possono essere conosciuti

dagli Incaricati del Servizio Socio-Assistenziale, e dagli altri incaricati della Comunità della Vallagarina

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati, in relazione alla specifica attività di trattamento, ha natura:

obbligatoria. *Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ente possa l'espletare le proprie funzioni istituzionali e/o provvedere all'ammissione ed erogazione dei contributi*

I diritti dell'interessato sono:

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Regolamento per la disciplina delle procedure di accreditamento di secondo livello relative all'affidamento di servizi socio assistenziali tramite buoni di servizio, rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati presso la Comunità della Vallagarina.

Art. 1

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina le procedure per l'accreditamento di secondo livello per la gestione degli interventi socio assistenziali tramite corresponsione di buoni di servizio, rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati, in seguito “*accreditamento di secondo livello*”, relativamente a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. “*Regolamento degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale.*”

Il regolamento tiene inoltre conto di quanto previsto nelle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi socio assistenziali nella provincia di Trento (DGP n.174/2020) e delle linee guida ANAC n.17/2022.

Art. 2

Arene e ambiti

1. Ai fini di questo regolamento, gli accreditamenti di secondo livello saranno concessi per le seguenti aree:

- a) "età evolutiva e genitorialità"
- b) "età adulta";
- c) "età anziana"
- d) "persone con disabilità"

e per le altre tipologie di servizio:

- e) “servizi territoriali”
- f) “sportello sociale”
- g) “interventi di accompagnamento al lavoro”

agli operatori che risultino in possesso dell'accreditamento ottenuto ai sensi del citato Regolamento e che risultino nell'elenco “Registro dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali” rinvenibile sul sito trentinosociale.it e per i quali la Comunità della Vallagarina definisca un bando per l'accreditamento di secondo livello di specifici servizi o progetti.

2. Ulteriormente si specifica che gli ambiti entro i quali vengono erogati in via prevalente il servizio o l'intervento socio-assistenziale sono i seguenti:

- a) residenziale;

- b) semi-residenziale;
- c) domiciliare e di contesto.

Art. 3

Accreditamento di secondo livello

1. Possono chiedere l'accreditamento di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina gli enti del terzo settore e le aziende pubbliche di servizi alla persona accreditati per operare all'interno di una o più aggregazioni funzionali riferite a una medesima area di cui all'art. 6 del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. per le attività e servizi che la Comunità intende affidare con accreditamento di secondo livello e per le quali definisce un apposito Avviso pubblico.

2. Al fine dell'ottenimento dell'accreditamento di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre possedere i requisiti presenti nell'apposito Avviso pubblico che la Comunità della Vallagarina pubblicherà per lo specifico servizio o progetto.

3. Le domande di accreditamento sono presentate dal soggetto interessato al Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina; alle domande sono allegate la documentazione e le dichiarazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, viene rilasciato il relativo accreditamento cosiddetto di secondo livello.

5. I soggetti accreditati svolgono in ogni caso i servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 del Regolamento D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*.

Art. 4

Valutazione delle domande di accreditamento di secondo livello

- 1. Le domande di accreditamento sono valutate dal responsabile del procedimento per ogni servizio o progetto che la Comunità della Vallagarina intende affidare mediante accreditamento di secondo livello.
- 2. Le domande che, a seguito di istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, risulteranno idonee saranno ammesse al Registro dei soggetti accreditati dalla Comunità della Vallagarina di cui all'articolo 5, per lo specifico servizio o progetto, con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

3. I tempi di valutazione delle domande sono definiti in 60 giorni in ragione dei tempi necessari per le verifiche in ordine alla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti prestatori.

Articolo 5

Registro dei soggetti accreditati di secondo livello

1. Presso il Servizio socio assistenziale della Comunità della Vallagarina è istituito il Registro dei soggetti accreditati di secondo livello per tipologia di servizio/progetto.

2. Il Registro individua per ogni soggetto accreditato:

- i dati identificativi (denominazione ente, legale rappresentante e sede legale);
- l'elenco dei servizi e interventi per i quali è accreditato di secondo livello presso la Comunità della Vallagarina;
- gli estremi del provvedimento di accreditamento di secondo livello;
- scadenza dell'accreditamento di secondo livello;

3. Il registro dei soggetti accreditati è gestito con modalità informatiche e pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Vallagarina, che ne assicura il costante aggiornamento anche a seguito del ricevimento delle comunicazioni previste dall'articolo 6 o dell'aggiornamento disposto ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 6

Comunicazioni del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore comunica tempestivamente al Servizio socio-assistenziale:

- a) la perdita e le variazioni dei requisiti intervenute successivamente al rilascio del provvedimento di accreditamento di secondo livello;
- b) il trasferimento della sede legale e il mutamento della denominazione;
- c) la sospensione o la cessazione dell'attività.

2. A seguito delle comunicazioni previste dal comma 1, il Servizio socio-assistenziale provvede all'aggiornamento d'ufficio dell'accreditamento di secondo livello o a disporne la decadenza ai sensi del seguente articolo 8, mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Socio assistenziale.

Art. 7

Aggiornamento dell'accreditamento di secondo livello

1. Il soggetto gestore richiede al Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina l'aggiornamento dell'accreditamento nei seguenti casi:

- a) nel caso di variazione del legale rappresentante e della persona che esercita le funzioni di direzione;

b) nel caso di modificazioni del soggetto gestore conseguenti a operazioni di trasformazione della forma giuridica o a fusioni o scissioni.

Art. 8

Decadenza dall'accreditamento di secondo livello

1. La decadenza può essere totale o parziale. La decadenza è totale quando è riferita a tutti i servizi o interventi per i quali il soggetto è stato accreditato.

2. Il Responsabile del Servizio socio-assistenziale dichiara la decadenza totale o parziale dall'accreditamento nei seguenti casi:

- a) revoca dell'accreditamento di primo livello da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento;
- b) perdita, totale o parziale, dei requisiti definiti nell'Avviso pubblico per lo specifico servizio o progetto;
- c) estinzione del soggetto gestore;
- d) rinuncia all'accreditamento di secondo livello rilasciato dalla Comunità della Vallagarina;
- e) scelta di una diversa modalità di affidamento da parte della Comunità Vallagarina per lo specifico servizio o progetto;
- f) modifica delle caratteristiche del servizio o progetto richieste da parte della Comunità della Vallagarina

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera b) limitatamente alla perdita parziale dei requisiti, il Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina diffida il soggetto gestore ad adempiere a quanto prescritto entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni. Il termine per la regolarizzazione può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, previa richiesta del soggetto gestore, qualora la scadenza non sia rispettata per cause indipendenti dalla sua volontà. Eventuali eventi eccezionali potranno essere regolati con tempi specifici. Nel periodo concesso per la regolarizzazione, il Responsabile del Servizio socio-assistenziale della Comunità della Vallagarina può disporre l'interruzione temporanea dell'attività. Nel caso di mancato adempimento entro i termini assegnati è disposta la decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento di secondo livello.

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a), c), e d) è disposta l'immediata decadenza, totale o parziale, dall'accreditamento presso la Comunità Vallagarina.

5. La decadenza totale o parziale dall'accreditamento di secondo livello comporta la decadenza/sospensione del rapporto convenzionale con la Comunità.

Art. 9

Sospensione dell'accreditamento da parte della Provincia Autonoma di Trento

1. La sospensione dell'accreditamento da parte del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento comporta l'obbligo, per il soggetto gestore, di interrompere temporaneamente lo svolgimento dell'attività svolta per conto della Comunità della Vallagarina.
2. La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di individuare modalità idonee per garantire la continuità dell'assistenza agli utenti.

Art. 10

Provvedimenti in caso di interruzione dell'attività

1. In caso di definitiva interruzione dell'attività del soggetto gestore, La Comunità della Vallagarina promuove l'attivazione, se compatibili, delle procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della legge provinciale n. 2 del 2016.

Articolo 11

Requisiti per l'accreditamento di secondo livello

Per l'accreditamento concesso dalla Comunità della Vallagarina, oltre al possesso dei requisiti previsti dal D.P.P. 9 aprile 108, n. 3-78/Leg. *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, attestati attraverso l'iscrizione al Registro Provinciale, è previsto il possesso dei requisiti ulteriori che di volta in volta dovranno essere indicati negli Avvisi pubblici per tipologia di servizio o progetto che la Comunità della Vallagarina intende affidare con accreditamento di secondo livello.

SUB ALLEGATO D

Denominazione ente

.....

Tipologia di servizio offerto

.....

Denominazione servizio

.....

Sede della struttura

.....

Descrizione sintetica del servizio e sue caratteristiche

Tipo di lavorazione/i presenti

- 1.
 - 2.
 - 3.
-

Tipo di abilità minime richieste dalle lavorazioni presenti

Supporto/affiancamento offerto in maniera ordinaria agli inseriti (es modalità specifiche di inserimento, strutturazione della gioranta...)